

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584

Oggetto: Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3 decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e ss.mm.ii. - Chiarimenti concernenti la certificazione della documentazione contabile

Con riferimento alla disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e ss.mm.ii., sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), al comma 11 del citato aricolo 3, in tema di adempimenti formali.

Al riguardo, con specifico riferimento all'onere di certificazione della documentazione contabile, si precisa che con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito, da un lato, che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e, dall'altro, che l'adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta.

In tal senso, per ciò che qui rileva, il comma 11 del citato articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.9 e ss.mm.ii., così come sostituito dall'art.1 comma 70, lettera f), della citata Legge di Bilancio 2019, dispone al primo periodo che: "Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti." A sua volta, il comma 8 dello stesso articolo 3, così come integrato dall'art.1, comma 70, lettera e), della Legge di Bilancio 2019, dispone che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione "...subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11."



Ciò ricordato, al fine di eliminare eventuali dubbi in proposito, è il caso di precisare che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa. Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile, comunque, si rinvia alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafi 7 e 8) e nella successiva circolare n. 13/E del 2017 (paragrafo 4.9).

Siglato Il Dirigente della Divisione IV – Marco Calabrò

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Firpo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche